

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia


GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

19 LUGLIO 1991

della Seduta della Giunta Regionale del

OGGETTO



DPR 203/88 - Soc. Chimica del Friuli. Autorizzazione alla realizzazione

di impianto in Comune di Torviscosa.



- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| 1. BIASUTTI Andriano | - | Presidente |
| 2. FRANCESCUTTO Giacchino | - | Vice Presidente |
| 3. ANGELI Armando | - | Assessore effettivo |
| 4. ANTONINI CANTERIN Silvano | - | » |
| 5. BENVENUTI Ivano | - | » |
| 6. BRANCATI Mario | - | » |
| 7. CARBONE Gianfranco | - | » |
| 8. CRUDER Giancarlo | - | » |
| 9. DI BENEDETTO Giovanni | - | » |
| 10. RINALDI Dario | - | » |
| 11. SARO Giuseppe Ferruccio | - | » |
| 12. LAMBERTI in MATTIOLI Paolina | - | Assessore supplente |
| 13. BARNABA Dario | - | » |
| 14. CISILINO Adino | - | » |
| 15. BRAIDA Paolo | - | » |

PRESENTI	ASSENTI
PRESENTE	
— < > —	
— < > —	
— < > —	
— < > —	
— < > —	
	ASSENTE
PRESENTE	
	ASSENTE
PRESENTE	
— < > —	
PRESENTE - VOTANTE	
— < > —	
	ASSENTE
PRESENTE	



BELLAROSA Giovanni - Segretario Generale

In ordine all'oggetto suindicato, la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto appresso:



VISTO il D.P.R. 24.5.1988 n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16.4.1987, n. 183;

VISTO il D.L. 30.6.1989 n. 245, convertito con modificazioni in legge 4.8.1989 n. 288, recante, tra l'altro, la proroga dei termini previsti dal citato D.P.R. 24.5.1988 n. 203;

VISTO il D.P.C.M. 21.7.1989 col quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8.7.1986 n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24.5.1988 n. 203;

VISTO il D.M. 12 luglio 1990 con il quale sono state stabilite le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e sono stati fissati i valori minimi di emissione;

VISTA la domanda dd. 20 settembre 1989 presentata dalla Ditta Chimica del Friuli S.p.A. con sede in Torviscosa (UD) ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. 203/1988, relativa all'impianto di "Chimica fine" sito in Comune di Torviscosa con la quale si chiede l'autorizzazione regionale alle emissioni in atmosfera;

VISTO il parere favorevole n. 1786 del 26 marzo 1991 espresso dal Comune di Torviscosa sede dell'impianto, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 203/1988;

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal C.R.I.A. F.V.G. di cui alla nota n. 7166/IG 1.1 dd. 19 aprile 1991 della Direzione regionale della Sanità;

RILEVATO che dalla documentazione allegata alla domanda il ciclo composto da tre unità operative di nuova installazione, denominate "unità 100", "unità 200" e "unità 300", è volto alla produzione di cloroderivati cui è asservita una ulteriore "unità 600" per il trattamento delle emissioni;

VISTA la nota dd. 5 luglio 1991 del Direttore del Servizio Tutela dagli Inquinamenti della Direzione



regionale dell'Ambiente con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in quanto dagli elaborati progettuali è dato valutare un'adeguata prevenzione dall'inquinamento atmosferico e può consentirsi il rispetto dei limiti all'uopo fissati;

ATTESO che con il parere medesimo vengono fissati limiti specifici alle emissioni;

VISTO il certificato rilasciato dal Tribunale di Udine in data 20 maggio 1991 attestante l'iscrizione della Società nell'apposito registro, i poteri di firma e rappresentanza della stessa nonché il pieno e libero godimento dei diritti già presentato dalla Società Chimica del Friuli per altro provvedimento;

VISTO il certificato rilasciato dalla competente Prefettura in data 4 giugno 1991 ai sensi della legge 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni già presentato dalla Società Chimica del Friuli per altro provvedimento;

RITENUTO, in attesa di una specifica normativa regionale in materia, di individuare nell'esecutivo regionale l'organo competente all'emissione delle autorizzazioni di cui al D.P.R. citato, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto di autonomia;

La Giunta regionale, all'unanimità;

D E L I B E R A

1. E' autorizzata la realizzazione dell'impianto di "Chimica fine" sito in Comune di Torviscosa da parte della Ditta Chimica del Friuli S.p.A. con sede a Torviscosa, p.le Marinotti n. 1.

2. L'impianto deve essere realizzato in conformità agli elaborati tecnici presentati dalla ditta medesima e depositati in atti previa sottoscrizione del Direttore del Servizio Tutela dagli Inquinamenti, con l'osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni relative ai limiti di emissione provvisori:

cloro: 30 mg/mc (per i punti di emissione contrassegnati 7 e 8)

polveri: 150 mg/mc



ossidi d'azoto: 500 mg/mc
(polveri ed ossidi d'azoto, calcolati per un tenore di ossigeno del 3%, sono riferiti al punto di emissione contrassegnato 11).

Vengono date le seguenti prescrizioni:

vengano installati adeguati sistemi di monitoraggio sulle linee di produzione al fine di segnalare eventuali fughe di gas e vapori nell'atmosfera;

vengano effettuati controlli periodici alle emissioni con cadenza trimestrale, ed i risultati comunicati alle competenti autorità.


3. La Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, deve darne comunicazione alla Direzione regionale dell'Ambiente ed al Sindaco del Comune interessato.

Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in due anni dalla data del presente provvedimento. Entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati agli Enti di cui sopra i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di 10 giorni, attraverso due campionamenti realizzati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

4. La Ditta dovrà adottare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal D.P.C.M. 28.3.1983, come modificato ed integrato dall'art. 22 del D.P.R. 203/1988, nonché per gli inquinanti nello stesso non previsti le metodologie UNICHIM di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte con il provvedimento ministeriale previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 del citato D.P.R. 203.

5. Fermo restando il disposto di cui all'art. 9 del D.P.R. 203/1988, la Ditta ad avvenuta messa a regime dell'impianto, dovrà comunque effettuare almeno semestralmente, nelle più gravose condizioni d'esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso, trasmettendone i risultati alla Direzione regionale dell'Ambiente ed al Comune interessato.

6. Qualunque interruzione dell'esercizio dell'impianto di abbattimento necessaria per la sua manutenzione o dovuta a guasto accidentale, tale da non permettere il rispetto dei



valori limite di emissione, deve essere tempestivamente comunicata agli Enti di cui al precedente art. 3, e comporta la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad esso collegato, dell'esercizio dell'impianto industriale fino al completo ripristino funzionale dell'impianto di abbattimento.

7. La presente autorizzazione potrà venir modificata in qualsiasi momento sia per il sopravvenire di nuove disposizioni, sia in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonchè all'evoluzione della situazione ambientale.

8. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 del D.P.R. 203/1988, nonchè l'applicazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 24 e 25, comma 6, del medesimo decreto.

La presente autorizzazione vale esclusivamente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 203/1988.

DIR /ac

IL PRESIDENTE

f.to Blasutti

IL SEGRETARIO

f.to Bellarosa

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SEGRETARIA GENERALE - Servizio affari della Giunta
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA A
Trieste, add

29 LUG. 1991

OCCHIAI n. pagine

IL SEGRETARIO

f.to Gianfranco ROSSETTI

